

## Newsletter **15/2022**

*In questa uscita*

*Procedimento disciplinare nelle libere professioni*

**Procedimento disciplinare: il Consiglio Nazionale può integrare la motivazione della sanzione comminata dal Consiglio di disciplina**

**Illecito disciplinare e assenza di danno**

*Amministrazione Trasparente*

**Trasparenza erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza COVID: comunicato di ANAC**

*Anticorruzione e Trasparenza*

**Relazione Annuale del RPCT: proroga del termine al 15 gennaio 2023**

**Tutela del Whistleblower: sanzione di ANAC al dirigente di una Asl per comportamenti ritorsivi**

# Procedimento disciplinare: il Consiglio Nazionale può integrare la motivazione della sanzione comminata dal Consiglio di disciplina

Con sentenza n. 162 del 3 ottobre u.s., il CNF-Consiglio Nazionale Forense ha riportato all'attenzione un principio già espresso della Suprema Corte di Cassazione in tema di motivazione inadeguata del provvedimento sanzionatorio e possibilità per il Giudice di Appello di integrarla. Secondo la Cassazione (cfr. SS.UU. 15122/13) la mancanza di una motivazione adeguata non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, posto che il giudice di appello (che nel caso di specie è il CNF) può apportare alla motivazione carente le integrazioni che ri-

tiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Tale orientamento trova fondamento nella circostanza che il giudice di appello risulta competente sia quale giudice di legittimità che giudice di merito, per cui la carenza di motivazione -sia sotto forma di inadeguatezza, sia di incompletezza, sia addirittura di assenza- della decisione di primo grado, può essere completata dalla motivazione espressa nella decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio.

## Illecito disciplinare e assenza di danno

Secondo un recente orientamento del CNF-Consiglio Nazionale Forense, nell'ambito di un procedimento disciplinare la circostanza che il comportamento dell'incolpato non abbia causato un danno non costituisce un motivo di non punibilità dell'illecito deontologico.

Ed infatti, in considerazione della finalità del procedimento disciplinare, la responsabilità deontologica ugualmente configurabile in assenza di danno posto che lo scopo della valutazione disciplinare è l'interesse pubblico ovvero la tutela dei consociati, la tutela della committenza e della clientela e la salvaguardia del decoro e della dignità dell'intera categoria professionale.

La repressione di comportamenti contrari alla deontologia professionale si ricollega, pertanto, non alla tutela del

segnalante (che ben può far valere il suo buon diritto in sede civile o penale) ma alla tutela della professione regolamentata, tutela che è specifica missione dell'Ordine professionale e dell'organo disciplinare; tale orientamento è consolidato ed espresso reiteratamente (da ultimo CNF 26/09/2022 n. 147).

Va tuttavia aggiunto che la mancanza di un danno seppure non costituisca scriminante per l'accertamento dell'illecito può comunque rilevare ai fini della commisurazione della sanzione (CNF 21/02/96 n. 19, CNF sent. 24/11/17 n. 186, CNF sent. 27/08/18 n. 97, CNF n. 99/18, CNF n. 181/17).

## Trasparenza erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza COVID: comunicato di ANAC

Con Comunicato del Presidente del 16 novembre u.s., ANAC è ritornata sull'obbligo di pubblicare la rendicontazione delle erogazioni liberali ricevute a sostegno dell'emergenza Covid-19 ai sensi dell'art. 99, co. 5, del DL 17 marzo 2020, n. 18(\*).

In particolare, facendo seguito alle verifiche a campione disposte sulle griglie di rilevazione predisposte per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, ANAC ha rilevato una "generalizzata carenza di pubblicazione della predetta rendicontazione (...)" e pertanto ha invitato i soggetti inadempienti ad integrare la sottosezione

"Interventi Straordinari e d'urgenza" tempestivamente, e comunque entro l'anno, senza necessità di comunicazione di assolvimento del relativo obbligo all'ANAC.

Per completezza si ricorda che ai sensi del DL 18/2020, le PPAA beneficiarie di tali erogazioni liberali collegate all'emergenza epidemiologica sono tenute a pubblicare una rendicontazione separata sul proprio sito internet, con l'obiettivo di garantire la trasparenza sia della fonte dell'erogazione sia dell'impiego delle liberalità. L'obbligo di pubblicazione decorre dal 31 marzo u.s., data della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

(\*) "Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è ((anche)) autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità".

# Relazione Annuale del RPCT: proroga del termine al 15 gennaio 2023

Con Comunicato del Presidente pubblicato il 6 dicembre u.s., ANAC ha disposto il differimento del termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del RPCT ai sensi dell'art. 1, co. 14 L. 190/2012. Gli RPCT, pertanto, avranno tempo fino al 15 gennaio 2023 per elaborare e pubblicare tale relazione e tale proroga rispetto alla data normativamente prevista del 15 dicembre è stata motivata dalla necessità di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente le attività connesse alla predisposizione dei PTPTC o della "Sezione anticorruzione e trasparenza" del PIAO.

Nel ribadire il carattere di eccezionalità del differimento, ANAC ha altresì diffuso la Scheda per la redazione della Relazione unitamente ad una nota di istruzioni.

Resta inteso che i Rpct che utilizzano la [Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza](#) potranno usufruire del servizio di

generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT (o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO) e al monitoraggio sulle misure di attuazione.

Sotto il profilo operativo si segnala che:

per i soggetti che si avvalgono della Scheda in formato excel, questa una volta compilata va pubblicata nello stesso formato excel rilasciato da ANAC;

per i soggetti che si avvalgono della generazione automatica della Relazione dopo il popolamento della Piattaforma di acquisizione dei PTPTC, la relazione generata dovrà essere pubblicata in formato word, così come rilasciato dalla piattaforma

La Relazione, a prescindere dalla modalità di redazione, deve essere pubblicata nel sito istituzionale dell'ente, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Altri contenuti/prevenzione della corruzione.

# Tutela del Whistleblower: sanzione di ANAC al dirigente di una Asl per comportamenti ritorsivi

Con delibera n. 506 del 25 ottobre 2022, ANAC – dopo pedissequa ricostruzione dei fatti svoltisi all'interno di una ASL- ha comminato una sanzione pecuniaria di 5.000 ad un dirigente di grado superiore che ha tenuto e perpetrato comportamenti ritorsivi verso un dirigente che aveva rappresentato presunti illeciti accaduti nella ASL stessa.

La sanzione di ANAC, giunta in esito ad approfondita istruttoria, ha messo alla luce un caso paradigmatico di comportamenti discriminatori, ritorsivi e persecutori verso un whistleblower, con ciò perfettamente dando seguito alla tutela legislativa approntata dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego), dalla Legge 179/2019 e dalle Linee Guida ANAC adottate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

Dalla denuncia fatta dal segnalante all'ANAC risultava che il dirigente medico di grado superiore, per vent'anni a capo dello stesso dipartimento in spregio alla misura della rotazione, aveva assunto a tempo indeterminato la moglie, assegnandola al proprio reparto e tale assunzione, sotto il profilo formale neanche presentava il visto del direttore amministrativo dell'azienda sanitaria.

Tale denuncia, peraltro avanzata su dati pubblici in quanto reperibili sul sito della stessa ASL, ha comportato per il whi-

stleblower insulti e minacce da parte del dirigente superiore nonché il trasferimento del segnalante successivamente al "confronto" avuto con il dirigente superiore.

Dalle verifiche effettuate, ANAC ha accertato che il provvedimento di trasferimento abbia avuto carattere ritorsivo "in quanto disposto a causa delle segnalazioni effettuate dal medico sottoposto riguardo alle presunte illegittimità di cui era venuto a conoscenza per il rapporto di lavoro presso l'Asl" e di conseguenza ne ha dichiarato la nullità; nondimeno, in considerazione della "concreta gravità del fatto illecito, nonché in termini più generali del distorto uso della funzione di direttore di Asl, compromettendo l'efficienza delle cure erogate dal Servizio Sanitario, con impatto sui pazienti", ANAC ha irrogato la sanzione pecuniaria di 5.000 euro al direttore di dipartimento, quale firmatario del provvedimento di trasferimento poi dichiarato ritorsivo; la sanzione è di natura personale e dovrà essere pagata direttamente dal direttore dell'Asl.

Per approfondimenti: <https://www.anticorruzione.it/-/ritorsioni-al-whistleblower-che-aveva-denunciato-illeciti-una-sanzione-di-5.000-euro-al-direttore-medico>

Legislazione Tecnica  
Area Consulenza

Direzione Generale:  
dott.ssa Rosalisa Lancia

Tel. **06.5921743**  
email: **[consulenza@legislazionetecnica.it](mailto:consulenza@legislazionetecnica.it)**  
web: **[consulenzalt.it](http://consulenzalt.it)**

Orario Segreteria  
dal lunedì al venerdì ore 9.15-13 e 14-17.45